



**Comune
di Signa**
Città metropolitana di Firenze

Signa, _____

ALLEGATO C

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AVENTE AD OGGETTO L'UTILIZZO DI
STRUTTURE PRIVATE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI**

L'anno 2026 (duemilaventisei) e questo di _____ del mese di _____, in Signa, presso la sede del Palazzo Comunale di Signa, Piazza della Repubblica n. 1, fra i Sigg:

DA UNA PARTE

Sig. _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____, non in proprio, ma nella sua qualità di _____ dell'impresa individuale/società/altro soggetto _____ di seguito nominato anche comodante;

E DALL'ALTRA

Dott.ssa _____ nata a _____ il _____, non in proprio, ma in nome e per conto, e nell'esclusivo interesse del Comune di Signa, C.F. 01147380487, che legalmente rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 "Servizi al Cittadino", così come previsto dall'art. 107 – comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto del Sindaco n. 26 del 23.12.2025, di seguito nominato anche comune o comodatario;

PREMESSO

Che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396 "Nuovo ordinamento di Stato Civile" con deliberazione della Giunta Comunale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di Stato Civile, dandone comunicazione contestuale al Prefetto;

Che fra le finalità dell'Amministrazione comunale, vi è anche quella di promozione e valorizzazione del territorio e delle bellezze storiche, artistiche presenti sul territorio stesso, fra cui ville e giardini d'epoca ed edifici di pregio storico artistico;

Che in data _____ è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Signa l'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'istituzione di uffici separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni da ubicarsi in strutture private di particolare pregio storico, artistico, culturale e/o paesaggistico presenti sul territorio comunale;

Che in data _____ l'impresa individuale/società/altro soggetto ha presentato manifestazione d'interesse prot. n. _____;

Che la Giunta Comunale con Delibera n. _____ del _____ ha approvato l'istituzione temporanea di un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni/unioni civili presso _____ e che la relativa Delibera risulta inviata in Prefettura;

Richiamata la Determinazione n. _____ del _____ con la quale è approvato lo schema del comodato con validità fino al _____;

Che le parti intendono formalizzare con il presente atto la reciproca volontà di impegnarsi;

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1. La premessa è parte integrante.

Art. 2 comodante concede in comodato gratuito al comodatario che, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, accetta le porzioni di immobile denominato _____ sito in Signa, Via _____, come di seguito descritti e meglio evidenziati nella planimetria allegata. Il comodato è concesso al solo ed esclusivo scopo di adibire le porzioni di edificio a sede temporanea di ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione di matrimoni/unioni civili. È fatto espresso divieto di ogni diverso utilizzo, a pena di immediata risoluzione del presente contratto.

Art. 3 Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere la consistenza delle porzioni di immobile che forma oggetto del presente atto ed il comodatario accetta tali porzioni dichiarando espressamente che sono idonee all'uso che intende farne e, nello specifico, costituirvi sede temporanea di ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione, in forma pubblica, di matrimoni/unioni civili;

Art. 4 Il comodatario non potrà eseguire sulla porzione di immobile alcun intervento di carattere manutentivo, sia ordinario che straordinario. Le parti concordano che ogni intervento sull'immobile, sia a carattere ordinario che straordinario, resta di stretta competenza del comodante, senza che possano essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti del comodatario.

Art. 5 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato l'immobile. Con la sottoscrizione del presente atto il comodante dichiara sotto la propria responsabilità di concedere i locali per l'uso stabiliti a norma che le disposizioni normative urbanistiche che ne consentano l'uso per le finalità ivi indicate. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 6 Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) non sussistono le incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 32 quater del codice penale;
- b) il comodante si impegna ad accettare le condizioni stabilite dal regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili attualmente in vigore che dichiara di conoscere ed accetta con la sottoscrizione del presente atto e delle successive modifiche che l'Amministrazione Comunale apporterà.
- c) Il comodante esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale ove si celebra il rito civile;
- d) il comodante mantiene ogni onere e responsabilità in merito alla sicurezza, conformità ed idoneità dei luoghi, al mantenimento di idonee condizioni igieniche e sanitarie e ogni altra misura connessa alla gestione e mantenimento dei luoghi.

Art. 7 Sono posti a carico del comodante i seguenti obblighi:

- a) garantire il libero accesso dei cittadini alla sala e/o ambienti ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;
- b) garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni dei riti civili;

- c) effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese; ogni intervento sull'immobile, sia a carattere ordinario che straordinario, resta di stretta competenza del comodante, senza che possano essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti del comodatario;
- d) comunicare le date dei riti civili all'Amministrazione Comunale con almeno 45 giorni di preavviso in forma scritta, anche per posta elettronica. L'Amministrazione nei 15 giorni successivi dà conferma della disponibilità del celebrante;
- e) se l'orario stabilito per la celebrazione dovesse subire un ritardo superiore alla mezz'ora per ritardo della coppia che deve celebrare il matrimonio/unione civile, potranno essere applicate delle penali stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio atto della Giunta Comunale;
- f) esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale ove si celebra il rito civile;
- g) non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi/contraenti l'unione civile per l'uso del locale/spazio concesso per la sola celebrazione del rito civile.

Art. 8 Sono posti a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) utilizzare il bene concesso in comodato con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione dei riti civili;
- b) restituire il bene, alla scadenza del termine convenuto, nello stato in cui è stato consegnato salvo il normale deterioramento in ragione dell'uso;
- c) stabilire annualmente, con apposita Delibera di Giunta, le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili;
- d) In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi";
- e) Il comodante dunque esonera l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere e spesa in relazione alla custodia/conservazione/pulizia/deterioramento del locale ove si celebra il matrimonio o l'unione civile;
- f) Il comodante esonera, altresì, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni derivanti da azioni o omissioni - anche di terzi - durante l'utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio o l'unione civile;
- g) Il comodante, al riguardo, ha presentato al Comune polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela dei rischi per danni a cose e persone che possano verificarsi nei locali messi a disposizione durante la celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili, considerando il Comune come terzo.

Art. 9 Il presente contratto non è cedibile a terzi a nessun titolo.

Art. 10 Fatto salvo il disposto di cui all'art. 1809 comma 2 del codice civile, il presente contratto decorre dalla data di stipula e scade il _____. È escluso il tacito rinnovo; l'eventuale rinnovo può essere disposto solo con atto scritto in accordi fra le parti.

Art. 11 Per quanto non disposto dal presente contratto e negli atti della procedura, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 12 Tutte le spese e le procedure inerenti al presente atto sono a carico del comodante che, senza eccezioni o riserve, se le assume espressamente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 n. 4 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

Art. 13 Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

IL COMODATARIO